

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
OLTRE LE MURA SOC.COOP.
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA NAPOLI 191

Numero REA: BN - 107767

Codice fiscale: 01277480628

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2011 - Statuto completo	2
--	---

delibera

- è modificato l'oggetto sociale previsto dal vigente statuto, con l'inserimento di ulteriori attività rientranti nel "Tipo A" e nel "Tipo B", ai sensi della legge 381/91, così come illustrato dettagliatamente dal Presidente, e conseguentemente è modificato l'articolo 4 dello statuto sociale, il cui nuovo testo è quello letto dal Presidente e riportato nello statuto sociale qui allegato.

Sulle "varie ed eventuali" nessuno prende la parola.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale, che io notaio, omessane mia lettura, previa approvazione e sottoscrizione di legge, qui allego sub "B".

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore undici e cinque.

Spese a carico della società.

Io notaio ho letto alla comparente che lo approva quest'atto scritto da me e persona di mia fiducia in un foglio per tre facciate fin qui, sottoscritto alle ore undici e dieci.

F.to: Cenicola Carmelina - Iazeolla Francesco L.S.

Allegato B

**STATUTO
TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Benevento la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata "COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LE MURA SOC. COOP. A R.L.". La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell' Organo Amministrativo uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci **cooperatori** viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142.

ARTICOLO 4

Lo scopo che i soci della Società Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e

le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
 Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Società Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni.

La società è una cooperativa tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione; il tutto operando in virtù delle leggi 381/1991 e 328/2000 e pertanto perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, di perseguire l'interesse generale della comunità, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici per i fini di cui alle lettere A) e B) art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, e contemporaneamente alla legge n. 59/92.

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente i seguenti servizi in campo sociale e **riabilitativo** rivolti a privati, imprese e non, ed enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e ASL.;

- a) attività, servizi e centri di riabilitazione;
- b) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;
- c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere **animativo** culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- d) servizi domiciliari assistenziali, **animativi**, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri servizio appositamente **allestiti** o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- e) gestione di percorsi **riabilitativi** e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, **imperiati** sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche individuali e di gruppo;
- f) ricerca e divulgazione degli aspetti **riabilitativi**, psicologici e **pedagogici** delle pratiche musicali e informatiche;
- g) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
- h) organizzazioni di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;
- i) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- j) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

k) la cooperativa potrà produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e **divulgative**, anche

periodiche; strumenti multimediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazione dei programmi per la diffusione in audio e in video;

In particolare, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

= Tipo A):

- assistenza ai minori a rischio e/o con svantaggio psichico;
- assistenza alle persone con svantaggio di natura psichica;
- assistenza **geriatrica** e assistenza alle persone con disturbi **alcohol-** correlati;
- gestione di case famiglie proprie e/o di terzi;
- gestione di centri sociali e centri diurni in proprio e conto terzi;
- assistenza ai malati **oncologici**;
- trasporto con mezzi propri e di terzi di tutte le utenze che interessano le assistenze sanitarie;
- la gestione dell'attività di trasporto sanitario in emergenza (118) e delle relativi centrali operative e, in particolare, del trasporto di infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito di convenzioni o di protocollo di intesa;
- centri di accoglienza notturna per senza fissa dimora (ricovero occasionale di persone con grave disagio economico, familiare e sociale.);
- casa alloggio per malati psichici: struttura abitativa rivolta a quelle persone con disagio psichico che sono in grado di stare temporaneamente da sole o in comunità, senza sorveglianza notturna e senza che questa funga da pericolo per se o per gli altri;
- centro di ascolto e orientamento (svolge attività di ascolto sia scolastico che dipartimentale presso le unità operative CSM Regione Campania;
- la promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, momenti di aggregazione;
- promuovere organizzare e gestire seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sulla musica d'insieme, costruzione di strumenti appartenenti alla tradizione dell'aria vesuviana e pugliese e pratica degli stessi;
- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;
- animazione ricreativa ed assistenziale alle persone diversamente abili in tutti i tipi di scuola, in strutture protette, nei centri di formazione professionale e nelle sedi ove esercitano attività lavorative e professionali;
- Pet Therapy;
- accrescere la mobilità giovanile sostenendo gli scambi tra i giovani;
- sviluppare la cittadinanza dei giovani e la loro comprensione reciproca sostenendo iniziative, progetti ed attività giovanili attinenti alla partecipazione dei giovani alla vita democratica;
- promuovere l'educazione non formale attraverso gli scambi di giovani e i progetti di formazione e messa in rete nel settore giovanile;
- partecipazione dei giovani alla vita pubblica e sociale nonché allo sviluppo

6 di 24

7 di 24

8 di 24

	frutticola;	
	- la gestione di centri di deposito e di spedizione di merci e di cose per conto proprio e/o di terzi;	
	- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la distribuzione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, e l'import-export di prodotti alimentari di ogni genere e natura;	
	- la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, la distribuzione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, e l'import-export di prodotti provenienti da agricoltura biologica e non;	
	- l'esercizio delle attività proprie dell'impresa agricola e , in particolare, la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione ed alla valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;	
	- la conduzione, anche in forma collettiva, di aziende sociali organizzate con i più moderni criteri per la coltivazione dei terreni, per l'allevamento razionale di bestiame da carne e da latte, per la gestione di impianti frutticoli, orticoli, floricoli e terricoli, per le attività di turismo rurale, di agriturismo, di piccolo artigianato, di economia domestica rurale e del tempo libero, allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei soci e delle loro famiglie e di contribuire al progresso tecnico, economico e sociale delle aziende sociali medesime, nonché allo sviluppo rurale del territorio;	
	- il conferimento di prodotti agricoli e dei sottoprodotti ricavati dalla conduzione di terreni presso gli enti e le cooperative a cui la società aderisce e/o la vendita dei prodotti e dei sottoprodotti medesimi a chi offrirà il miglior prezzo e la valida garanzia;	
	- la costruzione, la riattazione, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, anche finanziaria, la gestione e la conduzione di immobili e di attrezzature tecnologiche e logistiche per una economica ed efficiente gestione agricola e/o del tempo libero, usufruendo di tutte le disposizioni di legge vigenti e future;	
	- attività di vendita di prodotti propri e per conto terzi in particolare di beni di consumo di recupero o riciclati o riparati;	
	- attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo, anche temporaneo, di soggetti a rischio di emarginazione (portatori di disabilità o di altri tipi di svantaggio sociale);	
	- l'effettuazione nei terreni in godimento di interventi di trasformazione e di realizzazione di infrastrutture necessarie ai fini del conseguimento degli scopi sociali;	
	- la costruzione e la gestione dei centri per la manipolazione, il confezionamento, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e per l'attività legate all'agriturismo rurale, alla fruizione dell'ambiente rurale e del tempo libero, dotandoli delle relative attrezzature;	

- lo svolgimento di attività promozionali per la valorizzazione e la penetrazione commerciale di prodotti agricoli tipici;
- la potatura, l'aratura, la seminatura e la raccolta del grano, del frumento, del foraggio, degli ortaggi e di quanto altro attinente al settore agricolo;
- l'erogazione di qualsivoglia servizio inerente alla trasformazione dei prodotti agricoli;
- la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, l'utilizzo, la valorizzazione e la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, dei prodotti zootecnici, ottenuti prevalentemente dall'allevamento di animali;
- la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, e l'intermediazione nella commercializzazione di olio extravergine di olive, di olive sfuse e confezionate, nonché di patè di olive;
- la produzione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, e l'intermediazione nella commercializzazione di mangimi semplici, composti, e completi, di concimi;
- la produzione, la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, e l'intermediazione nella commercializzazione di prodotti alternativi a quelli chimici per coltivazioni di tipo biologico;
- la produzione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, e l'intermediazione nella commercializzazione di cereali, di sieri, del latte e dei suoi derivati;
- la raccolta, la trasformazione, l'immagazzinaggio ed il collocamento sul mercato, con possibilità di apertura di spacci, di negozi e di punti vendita nel territorio della Repubblica Italiana e/o all'estero; di prodotti agricoli e zootecnici;
- la realizzazione e la gestione di magazzini frigorifero, di incubatoi, di mangimifici, di mulini, di macelli, di depositi medicinali e di integratori e di stabilimenti per l'esecuzione di lavorazioni agro-industriali ed agricole;
- la gestione, diretta e/o indiretta, anche a fini sperimentali, di propri allevamenti, nonché la promozione di studi e di ricerche concernenti il miglioramento delle attività di allevamento degli animali e della lavorazione delle carni;
- l'erogazione dei servizi di tutela e di ricovero degli animali;
- la gestione di aziende agricole, zootecniche ed agrituristiche;
- il noleggio e la commercializzazione di macchine agricole;
- l'erogazione dei servizi di trasporto per privati ed Enti pubblici;
- la realizzazione di lavori di giardinaggio e di pulitura in favore di soggetti giuridici pubblici e privati;
- la realizzazione di attività artigianali specializzate e di manovalanza;
- l'erogazione di servizi turistici in rapporto con Enti, Aziende ed Associazioni;
- l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la consegna domiciliare;
- la gestione di mense, di ristoranti, di punto ristoro e di bar;
- lo svolgimento di attività promozionali, quali la partecipazione a fiere, la realizzazione e l'acquisizione di marchi e la pubblicazione delle proprie attività;
- la lettura di contatori di acqua e di gas, nonché la predisposizione dei relativi ruoli;
- la gestione amministrativa e tecnica di impianti di compostaggio, di isole

ecologiche, di discariche e di impianti di depurazione;

- il trattamento delle acque;
- l'erogazione dei servizi di guardiania e di custodia;
- la pulizia e lo spezzamento delle strade urbane;
- l'erogazione dei servizi di necroforo e di assistenza cimiteriale;
- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il riciclaggio, e la vagliatura di rifiuti solidi urbani;
- la raccolta differenziata di oli, di plastica, di carta, di alluminio e di altri materiali, con precipua finalità di riutilizzazione;
- servizi all'artigianato (attivazione sportello per l'artigianato per le attività produttive e culturali con monitoraggio e strutturazione di schede informative delle attività a carattere storico sociale e culturali tese alla proposizione e conservazione delle tipiche tradizioni presenti in ciascun comune;
- la realizzazione di lavori di tinteggiatura ed inerenti all'edilizia in genere;
- l'effettuazione di lavori di pulizia, mensa, lavanderia e manutenzione dei relativi stabili presso strutture socio sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo nonché nelle strutture intermedie (S.I.R.) e territoriali per la salute mentale; facoltà tutte da ritenersi inderogabilmente ricomprese nella lett. b) articolo 1, comma 1° L. 381/91 citata;
- l'effettuazione di lavori di falegnameria e di sartoria, per conto proprio e conto terzi e commercializzazione dei relativi prodotti;
- la progettazione e produzione di oggetti in ceramica o altro materiale argiloso e relativa commercializzazione, con esclusione dell'impiego di materiali preziosi e pregiati;
- la lavorazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione della serigrafia e pittura su vetro con applicazione delle tecniche usate in genere, lavorazione su vetro e cera;
- la gestione di mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali di accoglienza con espressa esclusione della gestione di servizi socio sanitari ed educativi ricadenti, invece, nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 1° lettera a) L. 381/91 citata;
- la progettazione, l'esecuzione, la riparazione e l'uso di prodotti di informatica anche relativamente alla componentistica ed alla commercializzazione dei medesimi;
- l'attività di produzione, sviluppo e commercializzazione nel settore fotografico;
- l'attività di pulizia, manutenzione del verde, la tutela di aree ambientali nel territorio cittadino su affidamento di privati o degli enti locali sia pubblici che privati;
- la predisposizione rispetto a tutti gli obiettivi sociali contenuti nelle precedenti lettere di servizi accessori e complementari nonché di ricerca e documentazione di ogni tipo;
- attività tipografica per conto proprio e di terzi, copisteria ed arti grafiche.

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, legge n. 31 gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purchè necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali.

La cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività di lavoro pubblico o privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche ad altri enti cooperativi simili, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che **esercitano** mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci **cooperatori** anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
c) il numero delle quote del valore di Euro 25,00= cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;
d) versamento del sovrapprezzo;
e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L' organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 7

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
d) al versamento del **sovrapprezzo** determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque **esplichino** attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché

ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11

La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V
TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la **riammissione** al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 25,00 =. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci **cooperatori** defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

te.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 21

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque **offertogli** da un terzo **apparisse** superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, **promovendone** la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale di Benevento che provvederà a nominare tre arbitri che, riuniti in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 37 del presente statuto da parte del Presidente del Tribunale di Benevento.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci **esercitanti** il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere coo-

perativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai **divisibile** tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa **aderisse** all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la **destinataria**. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci **cooperatori** nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci **cooperatori**, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. **29.9.1973** n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di **ristorni** sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei **ristorni** da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i **ristorni** la società potrà deliberare (in caso di **ristorni** positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea delibera la sua nomina nonostante la non obbligatorietà..

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 24

La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini **sopradetti**, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubbli-

cità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 25

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse **ritenerlo** utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere all'Amministratore Unico, agli amministratori, per la loro attività collegiale (se nominato in Consiglio d'Amministrazione), e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo Amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve **discuterli**.

ARTICOLO 26

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti **esprimibili**, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con **scrutinio** palese.

ARTICOLO 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;

ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti **plurimi**.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 29

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

L'Amministratore Unico ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti di legge, nonchè la rappresentanza sociale di fronte ai terzi. Dura in carica per il tempo che riterrà l'Assemblea che lo nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle **dimensioni** consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A..In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e **cartolari** in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, **fidejussioni** ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato un Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per **cooptazione**.

ARTICOLO 32

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministra-

zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando-
ne liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e am-
ministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i pro-
pri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, non-
ché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o cate-
gorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile non-
ché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la
decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni
spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o
quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si
comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili.
Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il
Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomi-
na dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 34

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della socie-
tà, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la rego-
lare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze
dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni **attribui-**
tegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente
ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici
e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, do-
vrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e
il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art.
2545 **duodecies**, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, sce-
gliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 36

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto sol-
tanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi even-
tualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento
del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
che ove la cooperativa **aderisse** all' Associazione nazionale di rappresen-
tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi

dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la **destinataria** in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale)..

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 37

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Benevento ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Benevento provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 39

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - **octies** del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 82/05 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro Imprese. Assolto decreto del 22.2.2007 mediante M.U.I.